



**APPENDICE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
IN FASE DI PROGETTAZIONE
(emissione originale ottobre 2019)**

**OPERE DI COMPLETAMENTO E OPERE ESTERNE
EDIFICIO DENOMINATO U42 – VIA COMASINA N. 42 - MILANO**

COMMITTENTE: Università degli Studi Milano - Bicocca

CANTIERE: Via Comasina n. 42 Milano

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: Arch. Annamaria Ferretti

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA RIDUZIONE DI CONTAGIO DA COVID-19
NEL CANTIERE**

04 giugno 2020



1 Validità della presente appendice quale integrazione del PSC

La presente Appendice costituisce a tutti gli effetti parte del PSC per le opere di completamento (opere di finitura all'interno dell'edificio) e opere esterne da realizzarsi in Milano via Comasina n. 42 - Edificio U42.

Le misure e procedure di sicurezza esposte di seguito derivano dall'applicazione dei protocolli condivisi in materia ed in particolare dal Protocollo emanato dal MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con data 14/03/2020, con le successive integrazioni ed in particolare con l'applicazione di quanto al DPCM 26/04/2020, al DPCM .../2020ed ai relativi allegati tra cui quello sui cantieri.

L'applicazione del PSC e della presente appendice è obbligatoria da parte delle imprese. L'impresa affidataria, accedendo al cantiere, si impegna ad applicarla ed a trasmetterla alle imprese operanti in subappalto, imponendone l'applicazione e sovrintendendo alla messa in atto delle misure di sicurezza indicate.

Tale attività – oltre che in applicazione del protocollo – preso atto che il settore della cantieristica edile è settore speciale regolamentato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 s.m., è obbligatoria e dovuta dall'appaltatore anche in applicazione dei compiti di cui all'art. 97.

Si ribadisce comunque l'obbligo dell'affidataria, di tutti i datori di lavoro operanti nel cantiere, dei lavoratori autonomi, di attuare e fare attuare il PSC.

2 Obbligo di applicazione del “Protocollo Covid” al cantiere

Ai fini dell'avvio dei lavori, l'impresa si obbliga ad attuare le regolamentazioni derivanti dal DPCM 26/04/2020 e successive modifiche e relativi allegati in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a quanto nei seguenti protocolli.

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili	19 marzo 2020	Atti emanati da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (documento condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL)
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri (NB: integrazione del precedente protocollo, al n. 2 di questa tabella, sottoscritto il 19 marzo 2020)	24 aprile 2020	

L'impresa inoltre attuerà tutte le misure, procedure, disposizioni organizzative, azioni, derivanti dal seguente protocollo generale, declinandole attuativamente nel cantiere edile.



Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (NB: integrazione del precedente protocollo, al n. 1 di questa tabella, sottoscritto il 14 marzo 2020)	24 aprile 2020	Atto emanato da Governo e parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedere il testo introduttivo dell'atto)
---	----------------	--

L'impresa – per accedere al cantiere – deve fare propri i protocolli sopra descritti, recependoli come parte integrante del proprio POS, piano operativo di sicurezza, integrandoli con la precisazione delle modalità attuative ed esecutive riferite allo specifico cantiere.

Si stabilisce inoltre con valore pattizio tra le parti (committente e impresa) che l'impresa stessa dia attuazione ai succitati in applicazione delle Linee Guida ANCE ed altri del 24/04/2020.

Nell'insieme, tutti gli atti richiamati in questo capitoletto del PSC si intendono concorrere a quello che per brevità è detto "Protocollo Covid".

3 Obbligo di informazione dei lavoratori

Ad integrazione dei propri obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori, l'impresa dovrà provvedere a quanto segue. Le informazioni somministrate ai lavoratori devono prevedere:

- *l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);*
- *le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;*
- *l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;*
- *l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);*
- *l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.*



4 Accesso dei lavoratori nel cantiere

- *Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;*
- *il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;*
- *per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) .*

5 Precauzioni igieniche

- *E' obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (vedi allegato 2);*
- *l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;*
- *è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.*

Nel cantiere la presa d'acqua dovrà essere munita di rubinetto a leva lunga o comunque azionabile senza bisogno di essere impugnato. Dovranno essere messi a disposizione uno o più dispenser di sapone a pressione e messo in opera rotolone a strappo per l'asciugatura oltreché, ovviamente, raccoglitore per la carta utilizzata per l'asciugatura.

La posizione deve essere adeguatamente e correttamente allestita, eventualmente per le parti esterne, con tettoia di copertura e sistema di raccolta delle acque reflue convogliate in fossa a perdere o in fognatura.

Presso la posizione di lavaggio dovranno essere messe in opera le istruzioni grafiche sia per il lavaggio che per le cautele igieniche generali.



Inoltre, al fine di garantire il migliore livello di precauzione igienica, verranno messe a disposizione anche le bottigliette-dispenser di soluzione idroalcolica, nelle seguenti posizioni:

- accesso lavoratori al cantiere;
- nuovo accesso fornitori al cantiere;
- ufficio di cantiere;
- spogliatoio/magazzino;
- piede del ponteggio, in prossimità della scala;
- a tutti i piani dell'edificio/telaio in prossimità della posizione di sbarco dal ponteggio;
- presso i servizi igienici.

I bagni saranno forniti sia di soluzione igienizzante sia di rotoloni di carta a strappo per semplice e relativo fusto per la raccolta.

6 Imprese in subappalto ed imprese fornitrici – accesso al cantiere

Le maestranze indicate nei POS delle imprese in subappalto autorizzato vengono individuate e riconosciute come forza lavoro stabile del cantiere, ed accedono al luogo di lavoro secondo le modalità ordinariamente previste, con entrata ed uscita all'inizio ed al termine dell'orario previsto.

L'appaltatore avrà particolare scrupolo nell'organizzare ed attuare, con riferimento alle ditte fornitrici ed all'accesso in cantiere di ditte chiamate a compiere operazioni lavorative estemporanee, le misure necessarie per attuare quanto previsto dal Protocollo Covid.

- *per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;*
- *se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;*
- *per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;*



- *va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali ivi previste;*

Viste le indicazioni relative al servizio igienico, si disporrà eventualmente un ulteriore box-bagno chimico ad uso esclusivo dei fornitori e lavoratori avventizi.

Con appositi cartelli andrà indicato il wc uso forza lavoro permanente e quello ad uso fornitori-avventizi.

7 Pulizia e sanificazione del cantiere

- *L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);*
- *l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;*
- *l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;*
- *nel caso di presenza di una persona infetta da Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;*
- *nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).*



8 Distanza di sicurezza e DPI

In cantiere è necessario:

- *richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;*
- *definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);*
- *richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, una ~~eventuale~~ diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti che comprenda, ad esempio, la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.*
- *Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;*
- *ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine*



Università degli Studi di Milano – Bicocca

monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;

- *in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.*

In applicazione del DPCM 26/04/2020, oltre a quanto ivi già previsto, valgono i seguenti ordini.

- *In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.*
- *E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) .*

Fermo restando l'obbligo di attuare lo sfalsamento tra le fasi di lavoro e tra l'attività delle imprese esecutrici, si richiederà all'impresa affidataria di aggiornare il cronoprogramma esecutivo prima dell'inizio lavori, se sarà ancora presente i Protocolli Covid-19.

9 Gestione di una persona sintomatica

- *Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.*
- *L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.*



10 Attività del medico competente

Non vengono meno – anzi sono ribaditi ed intensificati – i compiti del medico competente di ciascuna azienda, che in aggiunta alle proprie mansioni ordinarie saranno aggiunti anche questi punti, applicando quanto in dettaglio previsto dal Protocollo Covid e dai successivi aggiornamenti:

Commentato [c1]: Non è chiara questa espressione

- *compiere la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cosiddetto decalogo);*
- *privilegiare le visite preventive, a richiesta ed a rientro da malattia;*
- *non interrompere (come già segnalato sopra) la vigilanza sanitaria periodica;*
- *collaborare con il datore di lavoro e con i rappresentanti dei lavoratori nell'integrare le misure contro il contagio da Covid-19;*
- *segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità.*

In particolare, con riferimento al più recente protocollo 24/04/2020, il medico competente dovrà compiere le seguenti azioni.

- *Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.*
- *Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.*
- *Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.*

11 Integrazione dei costi della sicurezza

A – quadro d'insieme

In applicazione della presente Appendice Covid, i costi della sicurezza già stimati e contrattualizzati per un importo non soggetto a ribasso pari ad euro 33.626,11 vengono adeguati con l'aggiunta delle seguenti voci ed importi.



Università degli Studi di Milano – Bicocca

Pertanto, l'importo complessivo dei costi della sicurezza risulta così configurato.

COSTI DELLA SICUREZZA – TABELLA RIEPILOGATIVA	
Costi della sicurezza (come stimati in PSC in data ottobre 2019)	€ 33.344,23
Costi della sicurezza integrativi (maggiore importo in applicazione della presente Appendice Covid)	€ 33.626,75
Sommano (totale costi della sicurezza, non soggetti a ribasso)	€ 66.970,98

B – definizione dell'importo a corpo (in più) per l'applicazione della Appendice COVID

Per l'applicazione della presente Appendice Covid verrà corrisposto all'impresa affidataria l'importo complessivo pari ad euro **€66.970,98**.

Detto importo si intende a misura e saranno riconosciuti solo quelli effettivamente utilizzati. Esso si va ad assommare ai costi della sicurezza già definiti e che pertanto vengono aggiornati come da specchietto riportato nel capitoletto precedente.

La presente integrazione è compensativa di tutto quanto descritto in questo documento e di tutto quanto derivante dall'applicazione in cantiere degli atti richiamati.

L'importo a misura compensa l'impresa, in particolare, per quanto segue (che deve essere realizzato ed attuato senza deroga alcuna)

- N. 2 **riunioni di informazione** dei lavoratori, e di coordinamento delle imprese, con interessamento di tutti i lavoratori e di tutte le imprese, per un tempo complessivo stimato di ore 2 con la partecipazione di massimo n. 15 lavoratori, e con la presenza continuativa delle direzioni tecniche di cantiere e d'impresa e del medico competente dell'impresa affidataria.
- Attività di **controllo della temperatura** (stimati complessive 25 ore di lavoro, distribuite nel periodo compreso tra la data di ripresa ed ultimazione dei lavori o cessazione dell'applicazione del protocollo).
- Dotazione di **prodotti igienizzanti** per le mani e dei relativi punti di pulizia e di lavaggio.
- Adeguamento del **punto di lavaggio con acqua corrente**, come descritto nell'Appendice Covid.
- Messa in opera di **cartelli** con indicazioni grafiche, distribuzione di **istruzioni nella lingua madre** dei lavoratori.



- **Ulteriore wc (bagno chimico)** dedicato ad uso dei soggetti solo temporaneamente ed accidentalmente presenti (fornitori – lavoratori avventizi, ad esempio per forniture e p.i.o. sotto il 2%).
- **Pulizia e sanificazione straordinaria** dei locali e ambienti chiusi. Ciclo quotidiano di pulizia di baracche-mensa-spogliatoi; ciclo due volte/die per servizi igienici. Pulizia di machine, attrezzature, terminali, pulsantiere, tastiere, mezzi di trasporto come indicato.
- **DPI** (guanti monouso, mascherine chirurgiche o secondo indicazioni organo di controllo).
- Attività del **medico competente** (maggiore rispetto all'attività ordinaria).

Il coordinatore, nello stimare e concordare l'importo dei costi, terrà conto anche della manodopera da impiegarsi nel caso venissero impiegati lavoratori con funzione di sorveglianza o di coordinamento per favorire e controllare l'attuazione delle procedure.

12 Istituzione del Comitato di cantiere o territoriale

L'impresa è tenuta a dare attuazione al punto 10. protocollo 24/04/2020 (cantieri edili) con l'istituzione del previsto Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Si evidenzia, come indicato nell'atto citato allegato al DPCM 26/04/2020, che può essere istituito Comitato Territoriale.

